

Pubblicato il 12/01/2022

**N. 00056/2022 REG.PROV.COLL.**

**N. 01260/2015 REG.RIC.**

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania  
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1260 del 2015, proposto da Anzani S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Melito, Carmen Simonazzi, con domicilio eletto presso lo studio Carmen Simonazzi in Salerno, c/o Segreteria Tar;

***contro***

Comune di Ariano Irpino in persona del Sindaco pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Morelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via F.P.Volpe,22 c/o Avv. D'Acunto;

***nei confronti***

Ditta Costruzioni Falcione Geom. Luigi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lodovico Visone, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Dogana Vecchia,40;

***per l'accertamento***

del diritto della società ricorrente alla restituzione degli immobili, detenuti dal Comune di Ariano Irpino, e del conseguente risarcimento del danno;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Ariano Irpino in persona del Sindaco pro tempore e di Ditta Costruzioni Falcione Geom.Luigi S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 11 gennaio 2022 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

La società ricorrente chiede la restituzione di alcuni fondi, siti in località Russo-Anzani ed accatastati al fl. 79, p.lle 4654, 4655, 4657, 4658 (già p.lla 4077), occupati e trasformati senza titolo dal Comune di Ariano Irpino, nonché il risarcimento del danno da occupazione illegittima e del danno non patrimoniale.

L'occupazione risulta avvenuta in forza del decreto del 05.09.2000 17482, adottato dal Comune di Ariano Irpino per la realizzazione della strada pubblica "anello viario Via Russo, Via Donato Anzani", cui non è seguito un provvedimento di espropriazione, entro il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità. Con contratto di appalto n. 3140 del 27.07.2000, i lavori sono stati affidati alla ATI Costruzioni Falcione geom. Luigi ed impresa AB IMIS, la quale ha assunto gli oneri della procedura espropriativa e di occupazione; in data 06.11.2000 è avvenuta la materiale immissione nel possesso dei beni.

Resistono il Comune di Ariano Irpino e la ditta Costruzioni Falcione geom. Luigi.

All'udienza straordinaria da remoto dell'11 gennaio 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Occorre premettere che, stante il divieto enunciato dal Primo Protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, l'irreversibile trasformazione del suolo per effetto della realizzazione di un'opera pubblica non determina il trasferimento della proprietà del bene, dalla sfera giuridica del proprietario a quella della P.A. che se ne è illecitamente impossessata.

Del resto, neppure la realizzazione di un'opera pubblica rappresenta un impedimento alla possibilità di restituire l'area illegittimamente appresa, e ciò indipendentemente dalle modalità - occupazione acquisitiva od

usurpativa - di acquisizione (cfr. C. cost. 4 ottobre 2010, n. 293; Cons. Stato, Sez. V, 2 novembre 2011, n. 5844).

Orbene, dirimente in materia è la pronuncia dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 2 del 9 febbraio 2016, secondo cui "quale che sia la sua forma di manifestazione (vie di fatto, occupazione usurpativa, occupazione acquisitiva), la condotta illecita dell'Amministrazione incidente sul diritto di proprietà non può comportare l'acquisizione del fondo e configura un illecito permanente ex art. 2043 c.c. - con la conseguente decorrenza del termine di prescrizione quinquennale dalla proposizione della domanda basata sull'occupazione *contra ius*, ovvero, dalle singole annualità per quella basata sul mancato godimento del bene - che viene a cessare solo in conseguenza: a) della restituzione del fondo; b) di un accordo transattivo; c) della rinuncia abdicativa (e non traslativa, secondo una certa prospettazione delle SS.UU.) da parte del proprietario implicita nella richiesta di risarcimento del danno per equivalente monetario a fronte della irreversibile trasformazione del fondo; d) di una compiuta usucapione.

Quest'ultima eventualità può tuttavia operare solo entro ristretti limiti, perspicuamente individuati dal Consiglio di Stato allo scopo di evitare che, sotto mentite spoglie (*i.e.* alleviare gli oneri finanziari altrimenti gravanti sull'Amministrazione responsabile), si reintroduca una forma surrettizia di espropriazione indiretta in violazione dell'art. 1 del Protocollo addizionale della Cedu (Sez. IV, n. 3988 del 2015 e n. 3346 del 2014); dunque a condizione che: I) sia effettivamente configurabile il carattere non violento della condotta; II) si possa individuare il momento esatto della *interversio possessionis*; III) si faccia decorrere la prescrizione acquisitiva dalla data di entrata in vigore del T.U. espr. (30 giugno 2003), perché solo l'art. 43 del medesimo T.U. aveva sancito il superamento dell'istituto dell'occupazione acquisitiva e dunque solo da questo momento potrebbe ritenersi individuato, ex art. 2935 c.c., il giorno in cui il diritto può essere fatto valere; e) di un provvedimento emanato ex art. 42-*bis* T.U."

Successivamente, con la sentenza n. 3 del 20 gennaio 2020, l'Adunanza Plenaria è tornata sull'argomento, precisando che, nelle fattispecie di occupazione espropriativa, l'illecito dell'Autorità è sempre permanente e viene meno solamente in caso di acquisizione formale del bene o di sua restituzione, fatta salva la conclusione di un contratto traslativo tra le parti, di natura transattiva; non in caso di c.d. rinuncia abdicativa, la quale si pone al di fuori di ogni schema legale tipico.

Dunque, non essendo ravvisabile nella fattispecie concreta alcuna delle ipotesi traslative in precedenza elencate - ed in particolare l'eccepta usucapione, non essendo trascorso, al momento di proposizione del ricorso, il relativo termine ventennale, decorrente dal 30 giugno 2003 -, segue la condanna del Comune resistente ad adottare, entro il termine di 90 giorni dalla notificazione della presente sentenza, con delibera di consiglio comunale, un provvedimento ex art. 42-*bis* del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, col quale alternativamente: a) si acquisisca non retroattivamente il bene occupato; b) lo si restituisca, ripristinando lo stato di fatto preesistente. Nel primo caso, il provvedimento di acquisizione:

- dovrà prevedere che, entro il termine di trenta giorni, sia corrisposto al proprietario il valore venale del bene, nonché un indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale, forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del medesimo valore venale, detratte le somme eventualmente già erogate, maggiorate dell'interesse al tasso legale;

- dovrà recare l'indicazione delle circostanze che hanno condotto all'indebita utilizzazione dell'area e la data dalla quale essa ha avuto inizio e dovrà specificamente motivare sulle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione;

- dovrà essere notificato ai proprietari e comporterà il passaggio della proprietà, sotto la condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute, ovvero del loro deposito, effettuato ai sensi dell'art. 20, comma 14, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

- sarà soggetto a trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari a cura dell'Amministrazione procedente e sarà trasmesso in copia all'ufficio istituito ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, nonché comunicato, entro trenta giorni, alla Corte dei conti, mediante trasmissione di copia integrale.

Sia nell'ipotesi a) che nell'ipotesi b), il provvedimento da emanarsi dovrà contenere la liquidazione, in favore del ricorrente ed a titolo risarcitorio, di una somma in denaro pari all'applicazione del saggio di interesse del cinque per cento annuo sul detto valore venale per tutto il periodo di occupazione senza titolo, che decorre dalla scadenza del termine finale per l'espropriazione.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come in motivazione. Condanna il Comune di Ariano Irpino al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 1.200,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente, Estensore

Arturo Levato, Referendario

Gaetana Marena, Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

**Nicola Durante**

IL SEGRETARIO